



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

REGOLAMENTO

PER GLI ASSEGNI VITALIZI DEI CONSIGLIERI REGIONALI
ELETTI FINO ALLA XIV LEGISLATURA

(aggiornato al 16 gennaio 2018)

Approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 46 del 21 marzo 2000.

Modificato con:

- ↳ deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 90 del 19 settembre 2000
- ↳ deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 119 del 6 marzo 2001
- ↳ deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 144 del 1° agosto 2001
- ↳ deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 170 del 14 novembre 2001
- ↳ deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 131 del 31 luglio 2007
- ↳ deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 188 del 4 luglio 2012
- ↳ deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 207 del 2 ottobre 2012
- ↳ deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 284 del 27 dicembre 2013
- ↳ deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 221 del 16 gennaio 2018

SOMMARIO

Articolo 1 (Contributi per l'assegno vitalizio).....	1
Articolo 2 (Requisiti per conseguire l'assegno vitalizio).....	1
Articolo 3 (Valutazione della frazione di anno).....	1
Articolo 4 (Periodi mancanti al completamento del quinquennio).....	1
Articolo 5 (Completamento del quinquennio in caso di morte del titolare).....	2
Articolo 6 (Restituzione dei contributi).....	3
Articolo 7 (Completamento del quinquennio in caso di sostituzione per annullamento di elezione).....	3
Articolo 8 (Calcolo dell'assegno vitalizio).....	3
Articolo 9 (Quota contributiva aggiuntiva).....	4
Articolo 9bis.....	5
Articolo 10 (Decorrenza dell'assegno vitalizio).....	5
Articolo 11 (Corresponsione dell'assegno vitalizio in caso di decesso).....	5
Articolo 12 (Sospensione e riliquidazione dell'assegno in caso di rielezione).....	6
Articolo 12 bis (Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione) Errore. Il segnalibro non è definito.	
Articolo 13 (Indirizzi e procedure).....	7
Articolo 14 (Sequestro e pignoramento).....	7
Articolo 15 (Informazioni agli interessati).....	7
Articolo 16 (Entrata in vigore del Regolamento).....	7

NORME TRANSITORIE

I.....	11
II.....	11
III.....	11
IV.....	12
V.....	12
VI.....	12
VI bis Norma finale.....	12
Tabella importi dell'assegno vitalizio riferiti percentualmente all'indennità consiliare.....	14



Articolo 1 (Contributi per l'assegno vitalizio)

1. I consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al versamento di una quota mensile per l'assegno vitalizio dal giorno di inizio della percezione dell'indennità consiliare.

2. La quota, la cui misura è pari al 22 per cento dell'indennità consiliare come determinata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 187 del 4 luglio 2012, è trattenuta d'ufficio sull'indennità consiliare.¹

3. I consiglieri regionali che, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, optino, in luogo dell'indennità consiliare, per il trattamento economico in godimento presso le pubbliche amministrazioni di appartenenza, possono versare la quota di cui ai commi 1 e 2, al fine di ottenere la valutazione del periodo di contribuzione per il godimento dell'assegno vitalizio.

Articolo 2 (Requisiti per conseguire l'assegno vitalizio)

1. L'assegno vitalizio spetta ai consiglieri regionali cessati dal mandato che abbiano compiuto sessantacinque anni di età e abbiano versato le quote di cui all'articolo 1 per un periodo di almeno cinque anni di mandato esercitato nel Consiglio regionale della Sardegna.

2. Per ogni anno di mandato parlamentare o di versamento delle quote di cui all'articolo 4, oltre il quinto anno, l'età richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio è diminuita di un anno, con il limite all'età di sessanta anni.

Articolo 3 (Valutazione della frazione di anno)

1. La frazione di anno si computa come anno intero, purché sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.

2. Per il periodo computato come mandato devono essere corrisposte le quote mensili di cui all'articolo 1.

Articolo 4 (Periodi mancanti al completamento del quinquennio)

1. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale, i consiglieri regionali sono ammessi, a domanda, a versare le quote per il completamento del quinquennio della legislatura.

¹ Comma sostituito con deliberazione n. 188 del 2012.



2. Le quote per il completamento del quinquennio possono essere versate, a domanda, anche in caso di proclamazione in corso di legislatura ovvero di dimissioni per incompatibilità. Non è ammesso il completamento del quinquennio nei casi di cessazione del mandato per dimissioni volontarie o per annullamento di elezione.

3. Il consigliere regionale è ammesso al completamento del quinquennio a condizione che abbia svolto un periodo di mandato non inferiore a due anni e sei mesi.

Il Consigliere che abbia maturato uno o più quinquenni di contribuzione per mandato svolto in altra legislatura, può chiedere la valutazione di periodi di mandato svolti in altre legislature, anche se in via di fatto per sopravvenuto annullamento di elezione, per conseguire il completamento di non più di un quinquennio qualora i periodi contributivi per mandato parzialmente svolto nella loro somma risultino non inferiori a due anni e sei mesi e non abbiano già dato diritto a completamento del quinquennio.²

4. La domanda per il completamento del quinquennio deve essere presentata entro due mesi dalla cessazione del mandato e il pagamento delle quote dovute deve avvenire a decorrere dal mese successivo alla presentazione della domanda, pena la decadenza del diritto. Le quote contributive sono calcolate sulla base dell'indennità consiliare vigente al momento in cui viene presentata la domanda.

5. Il versamento delle quote può essere effettuato in un'unica soluzione oppure in tante rate mensili quanti sono i mesi per i quali le quote sono dovute.

6. Il consigliere regionale che non abbia maturato il diritto all'assegno vitalizio ha facoltà di rateizzare i versamenti delle quote in un numero di rate pari al doppio delle mensilità dovute.

7. In ogni caso di rateizzazione sono dovuti gli interessi legali sulla somma capitale a scalare.

8. I consiglieri regionali che non abbiano maturato il diritto all'assegno vitalizio e non superino i limiti di reddito stabiliti dal Collegio dei consiglieri Questori possono richiedere, al Collegio stesso, che la rateizzazione della somma dovuta per il completamento del quinquennio avvenga, relativamente al periodo di mancato godimento dell'assegno vitalizio, in deroga alle regole di cui ai commi 5 e 6.

9. I titolari di assegno vitalizio devono versare le quote nel numero massimo di 60 rate, l'importo delle quali non può comunque superare la metà dell'importo netto dell'assegno vitalizio. Fermo restando tale limite, l'eventuale debito residuo è soddisfatto a valere sulle successive mensilità.

Articolo 5

(Completamento del quinquennio in caso di morte del titolare)

1. I beneficiari della quota di assegno vitalizio di cui all'articolo 9, in caso di morte del consigliere regionale che abbia presentato o che abbia diritto a presentare, ai sensi dell'articolo 4, la domanda di completamento di ciascun quinquennio, possono effettuare il completamento stesso con le modalità indicate all'articolo 4.

2. In caso di morte del consigliere regionale nel corso del mandato, i beneficiari possono esercitare la facoltà di completamento del quinquennio della legislatura nella quale si è verificato il decesso, a condizione che il consigliere regionale abbia svolto un periodo di mandato non inferiore a due anni e sei mesi.

3. Il beneficiario è tenuto al pagamento delle quote nella misura del sessanta per cento di quelle dovute dal titolare, compresa la quota contributiva aggiuntiva di cui al comma 5 dell'articolo 9.

² Comma modificato con deliberazione n. 90 del 2000.



Articolo 6 (Restituzione dei contributi)

1. Il consigliere regionale che cessi dal mandato prima di avere raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio o che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento delle quote necessarie per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla restituzione delle quote versate, rivalutate secondo criteri stabiliti dal Collegio dei consiglieri Questori.

2. Qualora il consigliere regionale che si sia avvalso della facoltà di cui al comma 1 sia rieletto membro del Consiglio regionale, ha diritto, alla cessazione del nuovo mandato, all'assegno vitalizio calcolato sulla base del periodo contributivo relativo alle legislature complessivamente svolte, a condizione che restituisca l'intera somma ricevuta ai sensi del comma 1, rivalutata secondo criteri stabiliti dal Collegio dei Questori.

Articolo 7³ (Completamento del quinquennio in caso di sostituzione per annullamento di elezione)

1. Il Consigliere regionale che sostituisca altro Consigliere regionale, la cui elezione sia stata annullata, è ammesso, a domanda e secondo quanto previsto dal precedente articolo 4, al ricongiungimento del periodo della legislatura compreso tra la data in cui si è verificata la causa di annullamento e la data del subentro.

Articolo 8 (Calcolo dell'assegno vitalizio)

1. L'importo dell'assegno vitalizio è calcolato in misura percentuale all'indennità consiliare lorda di cui ai commi 2 e 3 e sulla base degli anni di contribuzione, secondo la tabella allegata al presente Regolamento.

2. Per i consiglieri regionali già titolari di assegno vitalizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16), ancorché sospeso ai sensi dell'articolo 12, l'ammontare dell'indennità consiliare di riferimento per la determinazione dell'assegno vitalizio rimane confermato in euro 9.947,46, secondo quanto stabilito dalla deliberazione del Collegio dei Questori n. 174/XIII dell'8 febbraio 2007.⁴

3. Per i consiglieri regionali eletti nella XIV legislatura o in legislature precedenti, non titolari di assegno vitalizio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 12 del 2012, l'ammontare dell'indennità consiliare di riferimento per la determinazione dell'assegno vitalizio è stabilito in euro 9.263,78.⁵

³ Articolo sostituito con deliberazione n. 90 del 2000.

⁴ Comma aggiunto con deliberazione n. 188 del 2012.

⁵ Comma aggiunto con deliberazione n. 188 del 2012.



4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si conclude la XIV legislatura, l'ammontare dell'assegno vitalizio a favore dei consiglieri regionali indicati nel comma 3 è rivalutato annualmente in misura pari all'aggiornamento, rilevato dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi).⁶

5. L'ammontare dell'indennità consiliare di riferimento per la determinazione dell'assegno vitalizio a favore dei consiglieri regionali indicati nel comma 2 è rivalutato annualmente in misura pari all'aggiornamento, rilevato dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi), a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno in cui tale indennità risulti pari o inferiore a quella di cui al comma 3, rivalutata ai sensi del comma 4.⁷

Articolo 9 (Quota contributiva aggiuntiva)

1. Al consigliere regionale, previo versamento dell'apposita quota contributiva aggiuntiva di cui al comma 5, è riconosciuto il diritto a determinare che una quota dell'assegno vitalizio sia attribuita, dopo il proprio decesso, al coniuge o ai figli. Tale quota è pari al 60 per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio calcolato in relazione al numero di anni per i quali il consigliere regionale ha versato l'apposita quota aggiuntiva.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, tale attribuzione è subordinata al possesso, al momento del decesso del consigliere regionale, del requisito di contribuzione previsto per la percezione dell'assegno vitalizio. L'attribuzione decorre dal momento in cui il consigliere regionale avrebbe conseguito il requisito di età per il godimento dell'assegno vitalizio.

3. La quota di cui al primo comma è attribuibile in alternativa al coniuge o ai figli. In questo secondo caso, è suddivisa in parti uguali tra tutti i figli.

4. I figli hanno diritto alla quota o, se più di uno, alla parte di essa, fino al ventiseiesimo anno di età, salvo il caso di totale inabilità a proficuo lavoro. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla parte di quota spettante importa la redistribuzione della quota complessiva tra gli eventuali altri figli che mantengono il diritto.

5. Il consigliere regionale comunica al Servizio del Personale la volontà di avvalersi del diritto di cui ai commi precedenti. Il conseguimento del diritto è subordinato alla corresponsione di un'apposita quota aggiuntiva, pari al 25 per cento di quella versata dal titolare. La quota aggiuntiva viene trattenuta o versata con le medesime modalità della quota del contributo del titolare.

6. Il consigliere regionale, anche dopo la cessazione del mandato, può modificare l'indicazione del beneficiario.

7. La comunicazione e l'inizio della contribuzione devono avvenire nel corso del mandato parlamentare. La misura delle quote dovute è quella vigente al momento del pagamento.

8. Qualora uno dei beneficiari di cui ai commi 1 e 2 divenga membro del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo.

9. In caso di decesso dei beneficiari si estingue il diritto alla percezione della quota di cui al comma 1.

⁶ Comma aggiunto con deliberazione n. 188 del 2012.

⁷ Comma aggiunto con deliberazione n. 188 del 2012.



Articolo 9bis

1. A parziale modifica del 1° comma della II Disposizione transitoria e finale del Regolamento per gli assegni vitalizi, approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 46 del 21 marzo 2000, e successive modificazioni, l'applicazione dell'articolo 15 del previgente Regolamento della Cassa di Previdenza per i Consiglieri regionali – approvato dal Consiglio di Presidenza con deliberazione n. 312 del 30 marzo 1989 e successive modificazioni – che disciplina gli aventi diritto all'assegno vitalizio di reversibilità, è limitata esclusivamente al coniuge o ai figli. In questo secondo caso è suddiviso in parti uguali a tutti i figli. I figli hanno diritto alla quota, o, se più di uno alla parte di essa, sino al limite massimo d'età dei 21 anni, qualora frequentino una scuola media superiore e per tutta la durata del corso legale, e non oltre il 26° anno di età qualora frequentino l'Università, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3° del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, salvo quelli totalmente inabili a proficuo lavoro, purché fossero conviventi con il consigliere o con l'ex consigliere deceduto e non dispongano di un reddito imponibile superiore a euro 20.000 annui. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla quota spettante importa la redistribuzione della quota complessiva tra gli eventuali altri figli che mantengono il diritto.

2. L'Ufficio di Presidenza, all'inizio di ogni legislatura, ridetermina i limiti di reddito mediante gli aggiornamenti degli indici ISTAT sul costo della vita degli operai ed impiegati.

Articolo 10 (Decorrenza dell'assegno vitalizio)

1. Il diritto alla percezione dell'assegno vitalizio decorre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere regionale cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.

2. Nel caso in cui il consigliere regionale, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, tale diritto decorre a partire dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese e dal sedicesimo giorno dello stesso mese nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.

3. Nel caso di cessazione del mandato per fine di legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno vitalizio lo percepiscono con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.

Articolo 11 (Corresponsione dell'assegno vitalizio in caso di decesso)

1. I beneficiari hanno diritto alla percezione della quota dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 9 a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso del consigliere regionale se questi era già titolare di assegno vitalizio, o dal mese successivo a quello in cui il consigliere regionale avrebbe conseguito il requisito di età per il godimento dell'assegno vitalizio.

2. L'assegno vitalizio relativo al mese nel quale si è verificato il decesso del consigliere regionale spetta per intero al familiare beneficiario o, in mancanza di questo, agli eredi.



3. Qualora il consigliere regionale muoia prima di aver maturato il diritto all'assegno vitalizio ed i beneficiari non si avvalgano della facoltà di completare il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 5, ai beneficiari è restituito l'importo delle quote aggiuntive versate, rivalutate secondo criteri stabiliti dal Collegio dei Questori.

Articolo 12 (Sospensione e riliquidazione dell'assegno in caso di rielezione)

1. Qualora il consigliere regionale già cessato dal mandato, sia rieletto membro del Consiglio regionale o sia eletto deputato al Parlamento nazionale o europeo ovvero nominato Assessore regionale Ministro o Sottosegretario di Stato, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui già gode resta sospeso per tutta la durata del mandato o dell'incarico.⁸

2. Alla cessazione del nuovo mandato presso il Consiglio regionale, il Parlamento nazionale o europeo, sarà ripristinato il pagamento dell'assegno ricalcolato sulla base dell'ulteriore periodo di contribuzione.

3. Alla cessazione dall'incarico di Assessore regionale, Ministro o Sottosegretario di Stato sarà ripristinato il pagamento dell'assegno vitalizio calcolato secondo il periodo di contribuzione maturato prima dell'incarico.

Art. 12 bis Comunicazione delle sentenze definitive che comportino la interdizione dai pubblici uffici⁹

1. I beneficiari degli assegni vitalizi, diretti o indiretti, condannati in via definitiva alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, e per la cui condanna non sia intervenuta la sospensione condizionale della pena, sono tenuti a darne comunicazione entro cinque giorni dal passaggio in giudicato della sentenza agli uffici che procederanno a sospendere l'erogazione del vitalizio con effetto dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Gli uffici del Consiglio possono comunque procedere d'ufficio alla verifica della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite.

2. In ogni caso i beneficiari degli assegni vitalizi, diretti o indiretti, sono tenuti a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o meno di condanne che comportino la interdizione dai pubblici uffici e per la cui condanna non sia intervenuta la sospensione condizionale della pena. A tale scopo gli uffici del Consiglio, entro il 30 marzo di ciascun anno, inoltrano ai titolari degli assegni vitalizi la richiesta di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa), corredata di apposito modulo, fissando contestualmente un termine per la restituzione dello stesso, decorso il quale procedono d'ufficio alla sospensione dell'erogazione del vitalizio, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempimento.

⁸ Comma modificato con deliberazione n. 119 del 2001.

⁹ Articolo così modificato con deliberazione n. 221 del 2018; il testo precedente, introdotto con deliberazione n. 284 del 2016, recitava: «*Qualora il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale, per fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge n. 213 del 2012 e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio è sospesa a titolo di sanzione per una durata pari a quella dell'interdizione stessa.*».



Articolo 13 (Indirizzi e procedure)

1. Il Collegio dei Questori garantisce l'applicazione delle norme fiscali in materia e sovrintende all'applicazione del presente Regolamento.
Il Collegio dei Questori viene convocato per specifiche riunioni ai fini del presente Regolamento.

A tali riunioni partecipano di diritto il Segretario Generale del Consiglio ed il Capo Servizio del Personale. Un funzionario consiliare, nell'organico del Servizio del Personale, svolge funzioni di Segretario quando il Collegio è riunito in tale veste.¹⁰

2. L'istruttoria, la definizione delle pratiche e ogni altra incombenza amministrativa relativa agli assegni vitalizi sono curate dal Servizio del Personale. Il Capo Servizio trasmette ai consiglieri Questori il rendiconto semestrale relativo alla liquidazione degli assegni vitalizi corrisposti ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 14 (Sequestro e pignoramento)

1. Per il sequestro e il pignoramento dell'assegno vitalizio si applicano le disposizioni di legge vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Articolo 15 (Informazioni agli interessati)

1. Per le materie disciplinate dal presente Regolamento, il Servizio del Personale è tenuto a garantire ai consiglieri regionali, ai consiglieri regionali cessati dal mandato e familiari beneficiari di quote dell'assegno vitalizio, l'accesso a dati e informazioni di loro interesse e, in particolare, quelle sulle condizioni e modalità per l'esercizio delle facoltà loro attribuite.

Articolo 16 (Entrata in vigore del Regolamento)

1. Sino all'entrata in vigore della modifica dell'articolo 130 del Regolamento interno del Consiglio recanti la soppressione della Cassa di Previdenza e la devoluzione a specifici regolamenti consiliari delle competenze così cessate, rimangono in vigore le norme dell'attuale Regolamento della Cassa di Previdenza.

2. A partire dal giorno successivo alla data di approvazione delle modificazioni dell'articolo 130 di cui al comma precedente entrano in vigore le disposizioni del presente Regolamento.

¹⁰ Comma sostituito con deliberazione n. 90 del 2000.



3. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del presente Regolamento relative alla sospensione dell'assegno vitalizio goduto da ex consigliere nominato Assessore regionale entrano comunque in vigore dal giorno 1° gennaio 2001.



DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI



I

1. Salvo quanto previsto dalle successive disposizioni e fatti salvi i rapporti esauriti, il presente Regolamento, nonché la tabella allo stesso allegata, si applica ai consiglieri che abbiano iniziato il mandato consiliare successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, salvo per quelli subentrati per annullamento di elezione nel corso della XII Legislatura, nei confronti dei quali trovano applicazione le disposizioni di cui alla II Disposizione transitoria¹¹.

2. L'articolo 12 del Regolamento per gli assegni vitalizi in favore dei consiglieri regionali trova applicazione anche nei confronti dei consiglieri regionali cessati dal mandato antecedentemente alla data di entrata in vigore dello stesso¹².

II

1. Ai consiglieri regionali che abbiano esercitato il mandato consiliare alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si applicano le norme previste dal previgente Regolamento, nonché la tabella allo stesso allegata.

2. Ai consiglieri che abbiano esercitato il mandato sino all'entrata in vigore del presente Regolamento, si applicano parimenti le norme transitorie del detto previgente Regolamento e ad eccezione della IX Norma transitoria considerando quale ultimo termine utile di iscrizione alla Cassa di previdenza ovvero di cessazione dal mandato, ove fosse nelle stesse previsto un diverso termine, il giorno di entrata in vigore del presente regolamento^{13 14}.

3. Ai consiglieri di cui ai precedenti commi non si applicano la I, IV, V e VII norma transitoria del previgente Regolamento, in quanto non più applicabili poiché attinenti a posizioni giuridiche virtualmente esaurite.

4. Ai consiglieri di cui al precedente comma 1 si applicano le norme del presente Regolamento ove di maggior favore rispetto al Regolamento previgente.

III

15

¹¹ Comma modificato con deliberazione n. 144 del 2001.

¹² Comma aggiunto con deliberazione n. 119 del 2001.

¹³ Comma modificato con deliberazione n. 90 del 2000.

¹⁴ Comma sostituito con deliberazione n. 170 del 2001.

¹⁵ Norma abrogata con deliberazione n. 90 del 2000.



IV

1. La gestione finanziaria e patrimoniale della Cassa di Previdenza fra Consiglieri Regionali della Sardegna relativa al bilancio dell'esercizio 2000, cesserà ad ogni effetto di legge al giorno 31 dicembre 2000.

2. Al fine di consentire la gestione di cui al precedente comma 1, troveranno applicazione gli articoli 43 e 44 del previgente Regolamento.

3. Sino alla data di cui al comma 1 tutte le competenze attribuite nel previgente Regolamento al Comitato Amministrativo della Cassa di Previdenza sono assegnate al Collegio dei Consiglieri Questori. Alle riunioni del Collegio in tale veste, il Segretario del cessato Comitato Amministrativo svolge funzioni di segreteria.

V

1. I consiglieri cessati dal mandato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e che non abbiano, alla medesima data, effettuato il pagamento delle quote per il completamento del quinquennio di ogni legislatura, pur avendone i requisiti ai sensi della previgente normativa, ovvero del presente Regolamento, devono presentare nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento la relativa domanda, pena la decadenza del diritto. Il pagamento delle somme dovrà avvenire con le modalità di cui alla previgente normativa.

VI

1. Dal 1° gennaio 2001 tutti i capitoli relativi alla previdenza dei Consiglieri precedentemente gestiti con bilancio separato della Cassa di Previdenza, sono devoluti al bilancio interno del Consiglio Regionale.

VI bis Norma finale¹⁶

1. Le norme del presente Regolamento si applicano ai consiglieri regionali che abbiano svolto il mandato consiliare fino alla XIV legislatura.

2. Allo scadere della XIV legislatura, nella quale cessa la vigenza dell'istituto dell'assegno vitalizio per i consiglieri regionali, il Collegio dei Questori con apposito decreto statuisce per i consiglieri regionali che non siano ancora titolari di assegno vitalizio - sia che abbiano svolto il mandato consiliare nella XIV legislatura che nelle legislature precedenti - il diritto alla percezione dell'assegno vitalizio spettante a ciascuno secondo il Regolamento che rispettivamente si applica.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Collegio dei Questori, in applicazione dei regolamenti soprarichiamati, determina per ciascun consigliere regionale gli anni maturati, la base di calcolo, il relativo rendimento e la data a partire dalla quale avverrà il percepimento dell'assegno vitalizio.

¹⁶ Norma introdotta con deliberazione n. 207 del 2012.



4. L'effettivo percepimento dell'assegno vitalizio decorrerà secondo quanto previsto all'articolo 10 del presente Regolamento.



Tabella
Importi dell'assegno vitalizio riferiti
percentualmente all'indennità consiliare

ANNI	% AVD
5	25,00
6	26,00
7	29,00
8	32,00
9	35,00
10	38,00
11	41,00
12	44,00
13	47,00
14	50,00
15	53,00
16	56,00
17	59,00

ANNI	% AVD
18	62,00
19	65,00
20	68,00
21	69,50
22	71,00
23	72,50
24	74,00
25	75,50
26	76,50
27	77,50
28	78,50
29	79,50
30 ed oltre	80,00